

CARTA DEI PRINCIPI PER LA RICERCA NELLE SCIENZE SOCIALI E UMANE E CODICE DI CONDOTTA¹

CARTA DEI PRINCIPI

PREMESSA

La ricerca nelle scienze sociali e umane è svolta all'interno di un processo che, se pur attivato dal singolo ricercatore, è concretamente realizzato nelle sue diverse fasi grazie al contributo di molteplici attori del sistema ricerca. La presente *Carta* muove dal riconoscimento della complessità dell'insieme delle interazioni esistenti all'interno di tale processo. Da queste origina una responsabilità necessariamente condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema, primari e secondari, diretti e indiretti, relativamente al ruolo svolto nelle diverse fasi. La consapevolezza riguardo il carattere bidirezionale di ogni attribuzione di responsabilità, in primo luogo, ma non esclusivamente, tra il ricercatore e gli interlocutori di riferimento (finanziatori, editori, referenti istituzionali, etc.), è quindi condizione indispensabile a ogni equa valutazione dei doveri inerenti la condotta etica delle attività del ricercatore.

Pur ammettendo, quindi, che nella *Carta* vi sia un'inevitabile parzialità di obiettivi e destinatari (i soli ricercatori), si può sostenere che essa rappresenti uno strumento di definizione dell'onere, ma anche dei limiti, delle responsabilità del ricercatore. La *Carta* delinea in tal senso la natura delle questioni etiche intrinseche all'attività di ricerca nelle scienze sociali e umane nonché le misure per farvi fronte.

L'ambito necessariamente limitato degli obiettivi della *Carta*, non intende, tuttavia, sottovalutare in alcun modo il particolare rilievo che assumono le scelte e i comportamenti di tutti i portatori di interesse che sono all'origine della qualità etica degli studi. Condizione essenziale, al riguardo, è la condivisione di fondamenti etici comuni da parte di tutti gli attori del sistema ricerca e, in primo luogo, da parte degli enti di ricerca, di chi definisce le politiche della ricerca, dei finanziatori, della comunità scientifica, dei direttori delle riviste scientifiche e degli editori. La *Carta* dedica al tema della valutazione dell'etica di sistema una riflessione conclusiva e delle raccomandazioni specifiche.

La *Carta* riconosce, altresì, che le scienze sociali e umane sono caratterizzate da fondamenti teorici, metodologie, obiettivi e oggetti di ricerca molto differenti fra di loro. La principale differenza è costituita, come evidente, dalla natura empirica (osservazionale o interventistica) o esclusivamente teorica delle attività di ricerca condotte. Ne conseguono, infatti, doveri, responsabilità e scelte operative specifiche, le quali richiedono, di volta in volta, il corretto bilanciamento tra i fini perseguiti e i potenziali rischi o danni implicati. Va sottolineato, in particolare, come la ricerca empirica – basata sulla raccolta di dati dai soggetti e sulla loro analisi e interpretazione – comporti questioni etiche peculiari rispetto alla ricerca teorica basata sulla raccolta e analisi di fonti. Le questioni etiche più rilevanti riguardano, infatti, l'interazione e il contatto con le persone, come, ad esempio, nello svolgimento di interviste frontali, nella somministrazione di test o di questionari, nell'osservazione del comportamento individuale o delle interazioni sociali all'interno di un contesto antropologico-culturale.

¹ Cfr. "Nota al testo, gruppo di lavoro ed estensori", pag. 12.

Il quadro dei principi definiti nella *Carta* delinea un orientamento ideale cui ispirare la ricerca in tutte le fasi, a partire dalla progettazione. Capacità scientifiche e qualità etiche quali: il rigore metodologico, la valutazione e selezione delle fonti, l'analisi di contesto, l'individuazione e scelta del campione, la disposizione all'osservazione non giudicante, l'interpretazione critica e non pregiudiziale dei dati, la responsabilità nella comunicazione dei risultati ai portatori di interesse o nella diffusione pubblica, acquistano nell'ambito della ricerca nelle scienze sociali e umane una particolare rilevanza etica. Tali aspetti, oltre a qualificare la metodologia e il suo valore scientifico, sono parte costitutiva della stessa integrità della ricerca, i cui principi etici e regole di condotta indirizzano l'attività di tutti i ricercatori².

La *Carta* si prefigge, altresì, di proporre criteri etici che consentano di individuare chiaramente le modalità di tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti nella ricerca e di valutare l'impatto sociale complessivo dei risultati. Scopo peculiare è quello di evidenziare i possibili rischi impliciti, spesso sottostimanti, derivanti dalle indagini che coinvolgono soggetti umani e le principali criticità connesse alla possibile invasività della sfera privata che tali studi comportano soprattutto in considerazione degli effetti discriminatori che ne possono conseguire. Sono indicati, quindi, criteri etici che facilitino il ricercatore nell'operare scelte e nel predisporre misure che consentano di tutelare concretamente la dignità, l'autonomia, la sicurezza, la riservatezza e il benessere dei partecipanti alla ricerca.

OBIETTIVI DELLA CARTA

La *Carta* promuove la consapevolezza del ricercatore in merito all'importanza centrale dell'etica nella ricerca, sia in ragione dei beni umani che sono implicati, sia in quanto parte essenziale alla stessa qualità scientifica e fattore dirimente nella valutazione dei progetti di ricerca ai fini del finanziamento³. L'impostazione proposta è proattiva in quanto diretta a sostenere la capacità del ricercatore di individuare preliminarmente, già nella fase di progettazione della ricerca e programmazione delle attività, le possibili criticità etiche al fine di predisporre soluzioni adeguate.

Più in particolare, attraverso la *Carta* si intende:

- promuovere e favorire la condivisione di principi, valori e regole per il comportamento etico nello svolgimento delle ricerche nel campo delle scienze sociali e umane;
- promuovere la condotta etica in tutte le fasi della ricerca (dall'ideazione alla divulgazione dei risultati) e da parte di tutti gli attori (ricercatori, istituzioni di ricerca, comunità scientifica, finanziatori, editori e *publishers*, *policy makers*);
- definire strumenti per individuare preliminarmente le criticità etiche e per garantire il rispetto dei diritti, degli interessi e delle libertà dei soggetti coinvolti, nonché misure per la prevenzione di potenziali rischi e danni;
- favorire meccanismi di autoregolamentazione al fine di migliorare la qualità, la legittimità e la credibilità della ricerca e procedure di consenso per la definizione di standard e di buone

² Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica, *Linee guida per l'integrità nella ricerca*, https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/linee-guida-integrita-nella-ricerca-cnr-commissione_etica.pdf?v=1

³ Vedi ad esempio della Commissione europea la *Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities Research* 2010, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89867/social-sciences-humanities_en.

- pratiche comuni;
- tutelare e promuovere l'autonomia della ricerca, l'indipendenza dei ricercatori e l'immagine pubblica delle scienze sociali e umane;
 - favorire la responsabilità di tutti gli attori nell'interpretazione e diffusione dei risultati delle ricerche in ambito sociale e nella comunicazione pubblica in modo da contribuire alla crescita culturale dei cittadini su tematiche di interesse generale.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO⁴

Beneficio per la società

La ricerca è un'attività sociale, svolta per il bene della società e nell'interesse comune. La ricerca in campo sociale e umano, a differenza della ricerca scientifica e tecnologica, non produce o consegue beni quantificabili di immediata utilità sociale. Il beneficio è dato, piuttosto, dall'avanzamento delle conoscenze sull'uomo, dalla migliore comprensione e descrizione dei fenomeni sociali e dall'arricchimento della cultura quale patrimonio comune. La crescita e la diffusione pubblica delle conoscenze sono, inoltre, fattori centrali dello sviluppo delle società democratiche.

Integrità

La corretta conduzione della ricerca in tutti i suoi aspetti e in tutte le fasi dipende dal rispetto di un sistema di principi etici e di valori fondamentali per la cui definizione e applicazione alle scienze sociali e umane si rimanda a quanto stabilito nella *Linee guida per l'integrità nella ricerca* della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR⁵. Tali principi, considerati nel loro complesso, definiscono l'integrità della ricerca e costituiscono la miglior tutela della reputazione sociale della scienza e con essa della sua stessa libertà.

Prudenza

La prudenza richiede la chiara consapevolezza del valore sociale della scienza e delle responsabilità che ne derivano, le quali rendono la ricerca scientifica un impegno etico. La prudenza è correlata al principio di responsabilità, in una accezione che pone l'accento su virtù personali quali sollecitudine, coscienziosità, vigilanza ed equilibrio. Essa, inoltre, riconosce la rilevanza pratica del rigore nel metodo scientifico ed alimenta la giusta preoccupazione per la reputazione propria e di quanti operano nella ricerca, sia all'interno della comunità scientifica che della società nel suo complesso.

Rispetto

La ricerca deve essere condotta rispettando la dignità, l'autonomia, l'integrità personale e la vita privata dei soggetti coinvolti. Il rispetto comporta il saper riconoscere esigenze e interessi di tutti i soggetti, valutati nella situazione concreta in cui questi si trovano e in modo imparziale, indipendentemente da ogni condizionamento. Sono manifestazioni di rispetto anche il saper riconoscere la particolare vulnerabilità di alcuni soggetti come anche il saper valorizzare la capacità di discernimento e la volontà dei minori.

Dignità

⁴ L'ordine con cui vengono elencati i principi non ha valore gerarchico.

⁵ Cfr. nota 1.

La dignità è il fondamento teorico ed etico del riconoscimento dei diritti umani. Rispettare la dignità delle persone significa trattarle sempre anche come fini in se stesse e mai semplicemente come mezzi per altri fini, ovvero impone di non strumentalizzare e utilizzare le persone per fini loro estranei. La tutela della dignità è definita più concretamente, nelle specifiche attività di ricerca e in relazione alle possibili violazioni dell'integrità e dell'identità delle persone che ne possono derivare.

Inclusione

L'approccio inclusivo richiede l'equa considerazione e la giusta valorizzazione degli interessi, dei valori e delle prospettive di tutti i portatori di interesse rilevanti e un corretto riconoscimento del loro ruolo e potenziale contributo. Le istanze di tutti i portatori di interesse sono valutate in modo imparziale – perseguendo un equilibrio ottimale – ed entrano a far parte della stessa definizione degli obiettivi, delle finalità complessive della ricerca nonché della valutazione preventiva di possibili rischi e ricadute sociali.

Competenza

La competenza è la capacità di orientarsi con sicurezza nel proprio ambito disciplinare e campo di ricerca specifico, adottando i metodi più appropriati agli obiettivi e alla natura dell'indagine, conoscendone le rispettive potenzialità e limiti. La competenza è strettamente connessa alla professionalità intesa quale piena consapevolezza del proprio ruolo sociale, delle aspettative che questo alimenta nei portatori di interesse e nella società e dei doveri deontologici che ne derivano.

Responsabilità

La responsabilità è data dal saper rispondere e rendere conto delle proprie azioni. La responsabilità comporta doveri di natura giuridica, deontologica e etica verso tutti i soggetti che possono essere influenzati positivamente o negativamente dalla conduzione della ricerca. L'attività di ricerca deve essere condotta in modo trasparente così da consentirne la valutazione in tutte le sue fasi da parte della comunità scientifica e del sistema della ricerca in generale.

Accessibilità

La corretta comunicazione e diffusione pubblica dei risultati è parte dell'integrità nella ricerca. Pur nel rispetto dei vincoli di committenza, i risultati della ricerca devono essere divulgati con trasparenza, completezza e obiettività. La rilevanza sociale dei risultati dà luogo alla responsabilità di assicurarsi che i risultati delle ricerche vengano comunicati anche al di fuori della comunità scientifica e siano resi fruibili per un pubblico più ampio.

Indipendenza

È responsabilità diffusa creare le condizioni che consentano di tutelare l'indipendenza e la libertà della ricerca. L'attività di ricerca deve essere protetta da pressioni di ordine economico e politico. È presupposto per l'esercizio di un'effettiva indipendenza intellettuale la consapevolezza del ricercatore riguardo ai possibili condizionamenti culturali e ideologici derivanti dall'ambiente, dal percorso di formazione e dall'esperienza personale.

1. Metodi e tipologie di ricerca

L'attività di ricerca nelle scienze sociali e umane può essere di tipo teorico e di tipo empirico. La ricerca di tipo teorico non è diretta al conseguimento di beni di immediata utilità sociale, quanto, piuttosto, all'avanzamento delle conoscenze sull'uomo inteso quale soggetto politico. La ricerca teorica è caratterizzata da una metodologia di lavoro che non richiede il coinvolgimento di soggetti, né la raccolta di dati personali. La principale criticità etica di tali ricerche è quindi rappresentata piuttosto dalla responsabilità più complessiva del ricercatore nei confronti della società e, soprattutto, dalla capacità di saper valutare l'impatto che l'interpretazione delle dinamiche sociali ha nella definizione delle finalità e delle priorità dell'azione politica.

La ricerca empirica presenta invece implicazioni etiche maggiori connesse alle modalità di acquisizione, trattamento e uso dei dati. In particolare, gli studi empirici che richiedono l'interazione diretta con i partecipanti, l'osservazione, la somministrazione di test o questionari con raccolta di dati personali e sensibili, possono dare luogo a criticità etiche relative all'equo trattamento dei partecipanti e al rispetto dell'autonomia, dei diritti, degli interessi e della privacy dei soggetti coinvolti. Anche l'uso di dati già esistenti, sempre più diffuso grazie alla possibilità di archiviazione e elaborazione elettronica, presenta delle implicazioni etiche rilevanti. È primaria responsabilità del ricercatore utilizzare banche dati accreditate scientificamente e che offrano adeguate garanzie in merito alla liceità della raccolta originaria.

Per le ragioni sopra evidenziate, il presente *Codice di condotta* è riferito quindi principalmente alle ricerche empiriche che prevedono l'interazione diretta con i partecipanti alla ricerca in qualità di oggetto di studio, o il trattamento di dati personali.

2. Relazione con i partecipanti alla ricerca

La partecipazione dei soggetti è volontaria, esplicitamente dichiarata e documentata e può essere rimessa in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio. Il consenso dei partecipanti è condizione per la liceità del loro arruolamento e per la raccolta dei dati personali ed è distinto dal consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali, per i quali deve essere fornita un'informativa specifica (vedi *infra*: trattamento dei dati).

Il ricercatore deve informare i partecipanti attraverso un adeguato processo di comunicazione, in modo da far comprendere obiettivi, metodi e attività inerenti la ricerca e deve assicurarsi che siano stati compresi i potenziali rischi e l'impegno richiesto. In caso di studi osservazionali, deve essere chiarito il luogo, i modi, i tempi in cui sarà effettuata l'osservazione del comportamento e delle attività eventualmente richieste, nonché la sua durata complessiva. Nelle ricerche che comportano un'interazione significativa e duratura con i partecipanti, è necessario che il personale di ricerca sia consapevole degli atteggiamenti che possono risultare offensivi della sensibilità personale, religiosa o culturale soprattutto in caso di individui suscettibili di discriminazione o stigmatizzazione o appartenenti a gruppi di popolazione emarginati.

Quale indicazione di carattere generale, si sottolinea l'importanza di favorire quanto più possibile la partecipazione attiva e critica dei soggetti da coinvolgere nella ricerca. Uno strumento elettivo in questo senso è dato dal contatto, preliminare alla ricerca, dei rappresentanti delle associazioni o dei

gruppi di interesse, in particolare nel caso di soggetti in condizioni di svantaggio sociale o economico. La disponibilità a discutere apertamente la natura della ricerca e ciò che essa concretamente comporta, può contribuire a perfezionarne gli obiettivi e le modalità, limitando al contempo il rischio di ritiro, o di conflitti con e tra i partecipanti.

2.1 Informazioni ingannevoli

Un ulteriore elemento di rilevante criticità etica è costituito dalla necessità di limitare o celare ai partecipanti le informazioni relative alla reale natura degli obiettivi della ricerca. Tale necessità è data dal possibile condizionamento che la conoscenza degli scopi della ricerca può avere sull'autenticità delle risposte o sulla spontaneità del comportamento in osservazione. Ciò configura un'evidente forma di inganno dei partecipanti. In tali casi dovrà essere posta la massima attenzione a valutare la rilevanza dei risultati attesi rispetto al danno causato alla dignità dei partecipanti, informandoli in ogni modo, quanto più possibile, sui rischi e sui disagi prevedibili. Al termine dello studio dovranno essere fornite tutte le informazioni sulla ricerca e sui motivi per i quali è stato necessario occultarne i reali scopi al fine di ottenere un *consenso retrospettivo*⁶.

2.2 Incidental findings

In caso di ricerche che comportino il rischio di acquisire significative informazioni sensibili non previste, il ricercatore può trovarsi nella difficoltà di gestirne la comunicazione ai soggetti. La possibilità che le indagini scientifiche condotte possano portare ad acquisire involontariamente informazioni non correlate agli obiettivi dello studio, o che queste possano essere dedotte dal ricercatore in ragione del tipo di dati personali raccolti, deve essere esplicitata ai partecipanti quale rischio possibile. Queste informazioni possono rivelare aspetti della vita privata particolarmente sensibili o rispetto ai quali i soggetti sono vulnerabili, per condizione, età o storia personale. Informare chiaramente i soggetti in tale senso è essenziale al fine di tutelarne l'integrità personale e l'autonomia.

Una circostanza diversa e molto problematica è rappresentata dall'evenienza di informazioni sulla vita personale che palesino la presenza di reati subiti dai partecipanti (o da loro commessi), di abusi o di altre forme di violazione di un diritto umano fondamentale. In caso di violenze o abusi, il ricercatore può offrire alla parte lesa il contatto con strutture di supporto psicologico e di consulenza legale e deve comunque darne comunicazione al responsabile scientifico e in generale a colui che ha la responsabilità legale del progetto nonché, ove necessario, alle autorità competenti.

Di converso, gli studi che riguardano comunità devianti possono dare luogo ad un conflitto tra il dovere di riservatezza nei confronti dei partecipanti e l'obbligo di prevenire possibili reati. Tale conflitto può essere risolto in primo luogo comunicando ai partecipanti, prima dell'avvio dello studio, i limiti alla possibilità di garantire la riservatezza in tali circostanze. Il ricercatore non deve infatti colludere con comportamenti socialmente devianti anche se questo potrebbe facilitare la raccolta di informazioni o il contatto con il gruppo di popolazione. Se il ricercatore ha notizia di reati perseguibili d'ufficio (quali l'abuso sui minori), egli è tenuto a darne immediata comunicazione al responsabile scientifico/legale del progetto anche ai fini della segnalazione alle autorità competenti.

⁶ Cfr. Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, allegato 4. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifica, art. 6 comma 2.

2.3 Categorie vulnerabili

La selezione dei partecipanti e la conduzione della ricerca è effettuata in modo da assicurare un equo trattamento, compreso il bilanciamento di genere, di tutti i soggetti coinvolti. È evitata ogni forma di discriminazione o di disparità nel trattamento in ragione dell'età, del sesso, dell'orientamento sessuale, della presenza di disabilità, dell'appartenenza etnica, dell'estrazione socio-economica o della fede religiosa. Sono proposte le seguenti indicazioni:

- i bisogni speciali derivanti da condizioni specifiche di fragilità o dall'appartenenza a gruppi etnici minoritari sono considerati con particolare attenzione al fine di rendere possibile un pari accesso alla ricerca e misure per l'esercizio effettivo dei diritti;
- vanno previsti criteri di inclusione e di modalità di svolgimento dello studio adeguati alle caratteristiche di genere e che tengano conto di eventuali limitazioni o esigenze derivanti dalla cultura di appartenenza o dalla fede religiosa;
- va posta la massima attenzione alla formulazione e comunicazione delle informazioni relative alla partecipazione alla ricerca, soprattutto in considerazione delle difficoltà di alcuni soggetti ad esplicitare i propri interessi e alla soggezione psicologica che può indurre in loro passività nei confronti delle richieste del ricercatore;
- devono essere previste modalità di relazione adeguate al coinvolgimento dei minori nella ricerca al fine di evitare stress, condizionamenti o pregiudizi al loro benessere. Per quanto attiene più in particolare il trattamento dei minori nella ricerca, si rimanda alle *Misure e strategie per la protezione dei minori nella ricerca scientifica e codice di condotta* della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica⁷;
- nella raccolta e classificazione delle informazioni riguardanti caratteristiche personali, stili di vita o comportamenti abituali di individui e gruppi, deve essere evitata l'attribuzione di definizioni o tipologie che possano dare luogo a generalizzazioni ingiustificate e da cui possa conseguire la stigmatizzazione di individui o gruppi.

Aspetti di iniquità di genere e/o di discriminazione sono rappresentati inoltre dall'utilizzo di un linguaggio connotato sessualmente, da un'inadeguata valutazione del differente impatto emotivo e delle conseguenze sul piano personale che la ricerca può avere in base al genere, all'identità culturale o alle condizioni individuali. Deve essere altresì assicurato che siano adeguatamente rappresentati tutti i gruppi sociali inclusi nella ricerca e considerate in modo imparziale le posizioni personali di tutti i soggetti coinvolti.

2.4 Ricerche in paesi terzi

La ricerca condotta in paesi terzi è svolta nel rispetto della normativa europea e internazionale a tutela dei diritti umani e di quanto previsto in merito alla ricerca nei paesi terzi dagli strumenti di regolazione in ambito UE. Nel caso in cui tali ricerche siano condotte in un paese che non dispone di una normativa adeguata sotto il profilo della tutela dei diritti umani, dei diritti civili e delle libertà politiche, sono necessarie specifiche e rigorose misure di sicurezza al fine di proteggere sia i ricercatori che i partecipanti. I rischi maggiori sono rappresentati dalle attività di ricerca condotte in territori caratterizzati da conflitti o dalla presenza di organizzazioni terroristiche o criminali, come anche da studi che coinvolgano gruppi di popolazione suscettibili di discriminazione, esclusione sociale, ritorsioni politiche o persecuzione etnica/religiosa. La gestione dei rischi in simili situazioni, richiede l'elaborazione, già in fase di progettazione della ricerca, di uno specifico piano (*vedi infra*).

⁷ <https://www.cnr.it/it/documenti-commissione>

Quale indicazione complessiva, si può infine sottolineare come la ricerca debba rispondere il più possibile ai bisogni dei paesi in cui essa viene eseguita e come i risultati ottenuti debbano essere trasmessi in modo che possano contribuire alla costruzione delle capacità delle popolazioni locali. I benefici attesi dalla ricerca, quali, ad esempio, il trasferimento di conoscenze e di competenze, il miglioramento delle politiche locali, l'incentivo alla collaborazione internazionale, la tutela dei diritti umani, devono essere rappresentati in modo semplice e non enfatico.

3. Trattamento dei dati/consenso al trattamento dei dati

L'informativa al partecipante riguardante il trattamento dei dati, è specifica e distinta dall'informativa per la partecipazione alla ricerca. Tale informativa dovrà indicare con chiarezza:: a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti esigibili del partecipante; f) gli estremi identificativi del titolare⁸.

Dovrà inoltre essere richiesto il consenso a che i dati personali siano conservati e trattati per altri scopi statistici o scientifici e lasciata facoltà ai partecipanti di escluderne o limitarne eventuali ulteriori impieghi.

3.1 Trasferimento di dati verso paesi terzi

Nel caso in cui la ricerca preveda il trasferimento di dati verso paesi non UE, sono rispettate le condizioni e i limiti posti dalla normativa vigente che ne vieta la trasmissione ad un paese che non si dimostri in grado di garantire un livello di protezione adeguato. La Commissione europea si riserva di stabilire, con decisione specifica sul singolo caso, se sussistano le condizioni per il trasferimento⁹.

4. Gestione dei rischi

4.1 Rischi nella conduzione delle ricerche sul campo

Le ricerche che richiedono una stretta interazione con i partecipanti possono dare luogo a rischi per i ricercatori soprattutto nelle ricerche condotte sul campo. Rischi rilevanti sono costituiti, ad esempio, dall'esposizione a eventi o notizie traumatizzanti, a subire violenze, al coinvolgimento in situazioni considerate passibili di imputazioni di reato dalla legge nazionale locale, o al contagio da patologie endemiche nelle aree geografiche in cui si svolge la ricerca. Di converso, i partecipanti coinvolti in indagini su tematiche di particolare sensibilità sul piano politico, sociale o culturale, possono essere esposti al rischio di subire ritorsioni politiche, esclusione sociale o finanche minacce all'incolumità fisica.

Nella fase di progettazione della ricerca è necessario, quindi, dotarsi di un piano per la gestione dei rischi che preveda: i) l'analisi approfondita del contesto; ii) la stima della natura, probabilità e gravità dei possibili rischi; iii) il numero di persone potenzialmente coinvolte e le conseguenze a breve e

⁸ Codice in materia di protezione dei dati personali, cit. art.13

⁹ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Capo V Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, art. 44).

medio termine; vi) misure di prevenzione come la creazione di una rete di contatti con istituzioni e organismi locali (quali ambasciate, forze di pubblica sicurezza, organizzazioni non governative in difesa dei diritti umani). Un piano dei rischi deve comunque includere:

- la definizione delle rispettive responsabilità tra il responsabile scientifico del progetto, il direttore dell'istituto e il ricercatore nel definire e rispettare le misure di sicurezza stabilite e nel vigilare sul loro adempimento;
- la previsione di una voce di spesa destinata a coprire i costi necessari a garantire la sicurezza (quali ad esempio assicurazioni, costi per gli spostamenti e la permanenza in loco con mezzi e in strutture adeguate, comunicazioni telefoniche, materiale hardware e programmi software dedicati, e tecnologie per la sorveglianza);
- l'individuazione dei possibili rischi relativi alla conduzione delle interviste (quali: scelta del luogo in cui effettuare gli incontri, pre-selezione dei partecipanti, individuazione dei ricercatori con sufficiente esperienza). Un rischio ulteriore e specifico è rappresentato dalla possibile violenta reazione psicologica degli intervistati a domande che elicitino vissuti dolorosi, traumi, ricordi di violenze subite o che attivino disturbi psichici latenti;
- la valutazione dei rischi specifici di ogni singolo contesto in cui si intenda operare anche attraverso la raccolta di informazioni presso le forze dell'ordine locali, i sindacati, le organizzazioni non governative, e attivando contatti preliminari con i rappresentanti delle comunità religiose o dei gruppi etnici;
- la conoscenza delle norme nazionali che possono avere applicazione relativamente alle attività svolte nella ricerca;
- la valutazione dei rischi sanitari e della presenza di infrastrutture e servizi socio-sanitari adeguati;
- il contatto costante con i ricercatori che operano sul campo (assicurarsi che l'area di lavoro sia raggiungibile fisicamente o telefonicamente, prevedere la presenza *in loco* di un responsabile del contatto costante con i ricercatori e di modalità di allarme tempestivo).

Va inoltre assicurata una formazione specifica dei ricercatori sui possibili rischi e sulle strategie di contenimento e va offerta la possibilità di esplicitare con chiarezza i disagi che lo svolgimento della ricerca ha comportato e di poter manifestare l'eventuale richiesta di sostegno psicologico.

4.2 Rischi relativi alla raccolta di dati sensibili (opinioni politiche, fede religiosa, orientamento sessuale)

La diffusione di dati personali sensibili può causare rischi rilevanti per i soggetti coinvolti nella ricerca. Il piano di gestione dei rischi dovrà ricomprendere gli aspetti relativi alla prevenzione dell'eventualità di una indebita diffusione dei dati o di un trattamento illecito e procedure di ripristino del danno. Tale approccio preventivo, è diretto a identificare preliminarmente le possibili diverse forme, anche indirette, di acquisizione di dati personali sensibili da parte di terzi e a definire misure specifiche di protezione per i soggetti. In particolare, dovrà essere prestata la massima attenzione alle modalità di svolgimento delle interviste in quanto correlate ad un maggior o minore rischio di identificazione del soggetto (interviste frontali, telefoniche, via e-mail o tramite piattaforme telematiche).

Un'adeguata protezione dei soggetti richiede in particolare:

- la raccolta di informazioni strettamente finalizzate agli scopi di ricerca e non eccedenti tali scopi;

- l'anonimizzazione del materiale derivante dalla registrazione o dalla trascrizione cartacea (o da appunti) delle interviste tagliando o cassando ogni riferimento –verbale o scritto– all'identità del soggetto;
- l'anonimizzazione dei dati (ad es. su file) in modo tale da eliminare ogni elemento che renda possibile l'identificazione di una persona. L'anonimizzazione (nelle due principali forme della generalizzazione e della randomizzazione) non va confusa con la pseudoanonimizzazione che non esclude la possibilità che una persona venga individuata all'interno di un *data set*, ad esempio attraverso la comparazione o il collegamento di ulteriori informazioni¹⁰;
- la dissociazione tra i dati personali degli intervistati e i materiali derivanti dalle interviste. In particolare i moduli di consenso informato devono essere conservati separatamente dai materiali delle interviste;
- in caso di particolari situazioni di rischio è preferibile ricorrere al consenso espresso esclusivamente in forma verbale. Tuttavia, al fine documentare la piena volontarietà della partecipazione è richiesto, se possibile -ferma restando la preminenza della preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti e dei ricercatori- acquisire il consenso in presenza di un testimone e/o reiterarlo in forma scritta non appena le circostanze lo consentano;
- la protezione dei file relativi alle trascrizioni delle interviste tramite procedura di criptazione;
- la generalizzazione (indicando ad esempio la regione in luogo della città, non specificando enti o istituzioni di appartenenza, organizzazioni politiche, sindacali, ecc.) in tutti gli impieghi delle trascrizioni delle interviste;
- la distruzione di tutti i materiali grezzi raccolti, se non sottoposti a procedura di completa anonimizzazione, al termine della ricerca;
- la realizzazione di sondaggi on line esclusivamente tramite l'impiego di piattaforme dotate di opportuno certificato di sicurezza SSL da parte di un organismo accreditato (*Internet Authority*);
- l'impiego, nella conduzione delle interviste per via telematica, di una piattaforma informatica progettata in modo da rispondere a specifiche esigenze di sicurezza nella trasmissione dei dati e di protezione della riservatezza dei partecipanti;
- l'utilizzo, nella pubblicazione dei risultati, solo di dati resi anonimi. Nel riportare l'opinione degli intervistati va prestata la massima attenzione a non indicare dati quali genere, fascia di età, nazionalità, gruppo etnico o professione che possano rendere identificabili i soggetti;
- va prevista la possibilità di un formulare un accordo scritto che obblighi alla riservatezza i ricercatori.

Per quanto concerne le misure di sicurezza relativa alla trasmissione elettronica dei dati si rimanda alle disposizioni normative¹¹.

4.3 Dual use

L'acquisizione di dati sensibili o di informazioni di interesse politico o militare ottenute ad esempio tramite interviste, somministrazione di questionari, accesso a banche dati (ad esempio giudiziarie), registrazioni o video, può configurare il rischio di loro uso duale o scorretto. Dati riguardanti opinioni politiche o notizie riservate di carattere personale si prestano ad un uso scorretto con evidente

¹⁰ Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, 0829/14/EN WP216.

¹¹ *Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Codice in materia di protezione dei dati personali* Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Allegato B); *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.*

danno per il soggetto coinvolto nella ricerca, mentre informazioni relative a piani militari, potenziali attacchi terroristici, o trattative diplomatiche in corso sono suscettibili di uso duale con conseguenze generali potenzialmente molto gravi. A questo riguardo il ricercatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal parere *Dual use nella ricerca scientifica* della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR¹².

5. Rapporto con la società e con il sistema della ricerca

5.1 Riproducibilità degli esperimenti e dei risultati

Ai fini del progresso scientifico e dello sviluppo sociale, tanto i dibattiti accademici che quelli pubblici devono basarsi su risultati di ricerca comunicati in modo completo, trasparente e metodologicamente accurato. Se, da un lato, secondo la letteratura scientifica più aggiornata, la perfetta replicabilità dei risultati di una ricerca in scienze sociali non è un obiettivo realistico, dall'altro, la riproducibilità dei metodi è un traguardo raggiungibile e una priorità per la comunità scientifica. Gli scienziati sociali devono pertanto impegnarsi a sostenere e a perseguire tale obiettivo, adeguando i propri metodi di ricerca e di pubblicazione ai più aggiornati e rigorosi standard di trasparenza e riproducibilità dei metodi.

5.2 Comunicazione dei risultati

Rendere pubblici i risultati della ricerca è un dovere istituzionale degli enti di ricerca e dei ricercatori. È una questione etica preoccuparsi di diffondere gli esiti di ricerche socialmente rilevanti. Per questo è necessario assicurarsi che i risultati delle ricerche vengano divulgati anche al di fuori della comunità accademica e siano resi fruibili per un pubblico ampio.

La comunicazione dei risultati e la divulgazione scientifica sono espressione delle società democratiche, contribuiscono al mantenimento e allo sviluppo delle tradizioni culturali e alla formazione di una opinione pubblica consapevole. La società e le istituzioni che fanno investimenti rilevanti in ricerca dovrebbero beneficiare dei risultati ottenuti.

I ricercatori devono contribuire al dibattito pubblico portando argomentazioni basate su ricerche e frutto di un ragionamento scientifico. La partecipazione al dibattito pubblico richiede elevati standard di imparzialità, competenza e chiarezza. La partecipazione al dibattito pubblico è rilevante al fine di rendere i risultati delle ricerche fondamento per l'elaborazione e implementazione di politiche pubbliche e interventi normativi. È altresì rilevante promuovere l'utilizzo non strumentale degli esiti dell'attività di ricerca nel dibattito pubblico e attraverso i media.

I ricercatori non hanno certamente il controllo su come i risultati delle loro ricerche vengano utilizzati da altri, ma in ogni caso condividono la responsabilità riguardo a come questi vengono originariamente interpretati e, di conseguenza, applicati ai diversi contesti.

5.3 Il rapporto tra il ricercatore e il sistema della ricerca

È responsabilità degli enti di ricerca, la creazione di condizioni che consentano al ricercatore di condurre la propria attività nel rispetto dei principi etici e che ne garantiscano al contempo l'autonomia e l'indipendenza.

Come evidenziato in premessa al documento, tale responsabilità inerisce a tutto il sistema della ricerca e richiede il coinvolgimento e il contributo di tutti gli attori coinvolti, ovvero di coloro con cui il ricercatore interagisce nelle diverse fasi della sua attività, dalla progettazione alla diffusione dei

¹² <https://www.cnr.it/it/documenti-commissione>

risultati. La qualità dell'interazione rafforza la qualità etica dell'attività di ricerca nel suo complesso. In particolare, l'interazione del ricercatore con il finanziatore/committente della ricerca, con i direttori delle riviste scientifiche e con gli editori, dà luogo a responsabilità condivise chiaramente identificabili (con un possibile effetto diffusivo verso l'intero sistema dei modelli di condotta etica). Nell'interazione con i finanziatori, il ricercatore si impegna a costruire un rapporto con il committente trasparente e che lo tuteli dal rischio di condizionamento ideologico o politico che potrebbe scaturire dagli interessi dei diversi attori e dalle implicazioni economiche dei risultati della ricerca. Una forma di pressione indebita particolarmente grave, può, infatti, generare una violazione del rigore metodologico finalizzata a condizionare pregiudizialmente i risultati della ricerca o può anche favorire la fabbricazione di risultati desiderabili. Finanziatori e ricercatori hanno inoltre una responsabilità congiunta nell'evitare di presentare i risultati della ricerca in modo fuorviante ai decisori politici e all'opinione pubblica, anche in considerazione del danno derivante dalla diffusione di notizie false in un sistema mediatico così ampio e diversificato e rapidissimo nella loro propagazione.

Per quanto concerne gli aspetti più direttamente correlati al rispetto dei principi inerenti l'integrità nella ricerca, aspetto fondamentale dell'etica applicata al settore cui è dedicata la *Carta*, si rimanda alle citate *Linee guida per l'integrità nella ricerca* della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR.

NOTA AL TESTO, GRUPPO DI LAVORO ED ESTENSORI

La Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR¹³ pone la "Carta dei principi per la ricerca nelle scienze sociali e umane e codice di condotta" alla riflessione critica della comunità scientifica, in primo luogo dell'Ente, e inoltre degli esponenti delle istituzioni pubbliche, degli esperti, dei rappresentanti delle associazioni e di tutti coloro che vorranno contribuire a una discussione ampia e competente sulla materia. Una revisione periodica del documento verrà curata dalla

¹³ Composizione attuale della Commissione (2016-2019): Massimo Inguscio (Presidente del CNR e Presidente della Commissione), Evandro Agazzi (Università degli Studi di Genova e Universidad Panamericana, México), Lucio Annunziato (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Donato Busnelli (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa), Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione, ITB-CNR, Roma), Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma), Emilia D'Antuono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe De Rita (Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS, Roma), Carmela Decaro (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli, Roma), Laura Deitinger (Assoknowledge, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Ombretta Di Giovine (Università degli Studi di Foggia), Daniele Fanelli (METRICS - Stanford University, CA, USA), Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale, Roma), Stefania Giannini (Università per Stranieri di Perugia), Louis Godart (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma), Ivanhoe Lo Bello (Confindustria, Roma), Mario Magaldi (Magaldi Industrie S.r.l., Salerno), Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore, Milano), Federica Migliardo (Università degli Studi di Messina), Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), Demetrio Neri (Università degli Studi di Messina), Francesco Maria Pizzetti (Università degli Studi di Torino), Maria Luisa Rastello (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRiM, Torino), Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità, Roma), Carlo Secchi (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano), Giuseppe Testa (Università degli Studi di Milano e Istituto Europeo di Oncologia-IEO), Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano). Oltre ai componenti sopra menzionati, hanno fatto parte dei mandati precedenti della Commissione: Ugo Amaldi (European Organization for Nuclear Research - CERN Ginevra, 2010-2013), Nicola Cabibbo† (Sapienza Università di Roma, 2009-2010), Maria De Benedetto (Università degli Studi Roma Tre, 2014-2016), Giuliano Ferrara (Il Foglio Quotidiano, 2009-2010), Lorenzo Leuzzi (Ufficio per la Pastorale Universitaria - Vicariato di Roma, 2013-2016), Luciano Maiani (Presidente del CNR, 2009-2011), Luigi Nicolais (Presidente del CNR e Presidente della Commissione 2013-2016), Fabio Pammolli (IMT Alti Studi Lucca, 2013-2016), Gianfelice Rocca (Techint Spa, 2009-2013), Stefano Rodotà (International University College of Turin, 2013-2016), Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova, 2013-2016).

**Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR - www.cnr.it/it/ethics
CARTA DEI PRINCIPI PER LA RICERCA NELLE SCIENZE SOCIALI E UMANE E CODICE DI CONDOTTA**

Commissione in ragione degli avanzamenti scientifici e dell'evolversi della discussione etico-giuridica. Commenti e osservazioni possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica cnr.ethics@cnr.it

Il documento è stato elaborato con il contributo di tutti i componenti della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR. Hanno fatto parte del gruppo di lavoro tematico: Carlo Secchi (relatore), Cinzia Caporale, Gilberto Corbellini, Daniele Fanelli e, in qualità di esperto ad acta, Filippo Giordano (LUMSA, Roma). Sono stati estensori delle successive versioni della "Carta dei principi per la ricerca nelle scienze sociali e umane e codice di condotta" Filippo Giordano ed Elena Mancini (ITB-CNR).

Si ringrazia Sveva Avveduto (IRPPS-CNR) per il contributo dato attraverso la sua audizione e i successivi suggerimenti.